



# COMUNE DI NICOLOSI

## PROVINCIA DI CATANIA

---

Ordinanza n. 136 del 10 agosto 2016

Oggetto : disposizioni in ordine alla somministrazione e consumo di bevande ed indicazioni in materia di emissioni sonore.

### IL SINDACO

Vista la relazione istruttoria del Comandante della Polizia Municipale, assunta al prot. n. 0017163 del 09.08.2016;

Ritenuto necessario intervenire con ordinanza a salvaguardia degli interessi dei cittadini alla salute ed al permanere delle condizioni minime di vivibilità nelle zone del territorio comunale ad alta densità di locali di somministrazione aperti nelle ore notturne al contempo rispettando i diritti degli operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto, nelle more della approvazione da parte del Consiglio Comunale della compiuta regolamentazione;

### ORDINA

1. Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool.

Al fine di impedire comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 21,00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo. Nello stesso intervallo orario, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga

contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.

I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico. E' fatta salva la consegna a domicilio.

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.

Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

## 2. Indicazioni operative in materia di emissioni sonore.

E' vietata dalle ore 24,00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private.

Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

L'attività musicale svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo è consentita dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30.09..2016 nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 00,30 del giorno successivo.

Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, senza emissioni esterne e quindi a porte chiuse, fatte salve specifiche derogatorie autorizzazione per particolari e circoscritti

eventi, da individuarsi dal Dirigente responsabile previo atto d'indirizzo della Giunta Municipale.

### 3. Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto d'illecite penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art 7 bis del D.Lgs . n. 267/2000.

Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno dell'esercizio ai sensi dell'art 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20 comma 3 della stessa legge 689/81. Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 2 della presente Ordinanza è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20 comma 3 della stessa legge 689/81.

### DISPONE

1. La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Catania, al Comando della Polizia Municipale.

2. che dell'esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale.

  
IL SINDACO  
(geom. Antonino Borzi)

